

**IL TRIBUNALE DI PISTOIA****UFFICIO CONCURSUALE****IL GIUDICE**

Dott. Sergio Garofalo

Letta la proposta di concordato minore iscritta al n. 27/2022 R.G. presentata l'11.11.2022 da

[REDACTED]

letta la relazione redatta dall'OCC dott. Sandro Cordovani e l'integrazione depositata il 7.12.2022;

esaminati gli atti allegati;

ha emesso il seguente

DECRETO**(ex art. 78 CCII)**

Con ricorso depositato l'11.11.2022 l'arch. [REDACTED] ha proposto ai creditori il soddisfacimento dei crediti con suddivisione dei creditori in classi.

La proposta di concordato prevede la prosecuzione dell'attività professionale da parte del ricorrente e la destinazione di una quota dei suoi redditi (nella misura di euro 269,00 per 82 mensilità) per il pagamento integrale dei creditori delle classi A e B e parziale di quelli della classe C.

Subordinatamente all'omologa, è previsto il pagamento: - da parte della [REDACTED] del ricorrente, a titolo di finanza esterna, della somma mensile di € 269,00 per 82 rate destinata al soddisfacimento parziale dei creditori della classe D; - da parte di [REDACTED] del ricorrente, a titolo di finanza esterna della somma mensile di € 4.800,00 per il soddisfacimento parziale dei crediti chirografari della classe E.

Il ricorrente, comproprietario con la moglie dall'abitazione familiare in [REDACTED] [REDACTED] prevede di mantenere in regolare ammortamento il mutuo assunto per l'acquisto dell'abitazione con garanzia ipotecaria sul detto bene.

Alla domanda è allegata la relazione particolareggiata del dott. Sandro Cordovani, professionista svolgente le funzioni di OCC.

La domanda di concordato è ammissibile e può essere dichiarata aperta la procedura ex art. 78 CCII.

1.1. Giova, in premessa, affermare la validità della nomina del precitato professionista quale OCC, effettuata nella vigenza dell'art. 15, 9° comma, L. 3/2012, essendosi con quella nomina esaurito il procedimento di volontaria giurisdizione deputato esclusivamente alla designazione dell'organismo. Deve pertanto valutarsi rituale la formulazione della domanda di concordato minore effettuata per il tramite di quell'OCC, sia pure nel rispetto della disciplina positiva dettata dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza entrato in vigore il 15.7.2022; invero, se, per un verso, la disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII non subordina l'ammissibilità della domanda alla veicolazione della stessa per il tramite di un OCC costituito in ossequio all'art. 68 CCII, per altro verso ragioni di economia processuale depongono a favore della persistenza della funzione di OCC in capo al professionista della stessa investito, la cui attività di raccolta delle informazioni, analisi, studio e stesura della relazione rischierebbe di essere volatilizzata da una diversa lettura interpretativa.

1.2. Il ricorrente, che svolge la professione di architetto, ha debiti che discendono dall'attività professionale svolta e debiti assunti quale consumatore. In ragione di quanto sopra egli non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti riservata al consumatore sovraindebitato (art. 67 e ss. CCII) e deve invece essergli riconosciuta la legittimazione attiva con riferimento al concordato minore. In tal senso depone l'art. 74 c. 1 CCII che, ammettendo a tale procedura *tutti i debitori in stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 c. 1 lett. c)*, esclude solo il consumatore cioè il sovraindebitato che non ha debiti che discendono dall'attività di impresa o professionale svolta.

Sussiste la situazione di sovraindebitamento posto che la situazione reddituale del ricorrente, al netto delle somme occorrenti per il mantenimento proprio e dei familiari conviventi, non consente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte ed il residuo credito ipotecario assorbe il valore di liquidazione dell'unico bene immobile di cui è comproprietario

2. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 75 CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione; della relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; della documentazione degli stipendi e delle altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione delle somme occorrenti per il mantenimento della stessa.

3.1. Alla proposta è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; l'indicazione sulla inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub*

specie di computo dei compensi dovuti allo stesso OCC); la percentuale, la modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori; l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi.

3.2. La relazione dell'OCC contiene altresì l'indicazione circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori.

3.3. Escluso il credito ipotecario sull'abitazione familiare, essendo previsto che i coniugi obbligati provvedano al regolare pagamento del mutuo secondo il piano di ammortamento, la proposta di concordato prevede il pagamento non integrale dei crediti muniti di privilegio e l'OCC ha attestato, ai sensi dell'art. 75 c.2 CCII, che il pagamento proposto non è inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

3.4. L'OCC risulta aver dato notizia dell'incarico all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali territorialmente competenti, i quali hanno fornito comunicazione della esistenza dei debiti tributari.

4. Non risulta che il debitore, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stato esdebitato né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

5. L'OCC non ha segnalato la commissione, da parte del ricorrente, di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Sussistono, in conclusione, i presupposti di legittimazione del ricorrente e di completezza documentale richiesti per l'apertura della procedura.

Il ricorrente ha chiesto di disporre le misure protettive di cui all'art. 78 c. 2 lett. d) CCII.

Non deve procedersi alla nomina del commissario giudiziale, in assenza di una richiesta del debitore e non sussistendo le altre ipotesi previste dall'art. 78 c. 2 bis CCII, in particolare non emergendo la necessità della nomina ai fini di tutela degli interessi delle parti.

P. Q. M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di

(C.F.) e, per l'effetto:

- **dispone** la pubblicazione del presente decreto nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale il 19.10.2022 e visionabile sul sito del tribunale;

- **dispone** la comunicazione a tutti i creditori entro venti giorni, a cura dell'OCC, della proposta, accompagnata dalla relazione particolareggiata dell'OCC, e di questo decreto.

- **assegna** ai creditori termine di gg. 30, decorrenti dalla comunicazione di cui al punto precedente, entro il quale far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 co. 1 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al

d.l.vo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

- **avverte** i creditori che, in mancanza della comunicazione nel termine assegnato, si intenderà prestato il consenso alla proposta (art. 79 c. 3 CCII);
- **onera** i creditori di indicare, nella comunicazione all'OCC, l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale ricevere tutte le comunicazioni, avvisando che in mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

Dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Dispone che l'OCC:

- entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori riferisca a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII;
- nel medesimo termine, ove sia mancata l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria e l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di quell'articolo 79 c. 1 CCII, l'OCC depositerà specifica relazione indicando se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria sia o meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C.

Così deciso in Pistoia il 13/12/2022

Il Giudice
dott. Sergio Garofalo

